



COMUNE DI SORTINO

Prov. di Siracusa
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 15/09/98

N. 14311 di sped.
Data 13 OTT. 1998

OGGETTO MODIFICA ART. 28 - REGOLAMENTO DI CUI ALLA L.R. 10/91.-

L'anno millenovecentonovantotto....., il giorno quindici..... del mese di Settembre
alle ore....., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ordinaria..... che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) ASTUTO	GABRIELE	si		10) RADICIA	LUIGI	si	
2) RIGAZZI	LEOPOLDO		si	11) SULMICELLI	MASSIMO		si
3) MICELI	ALDO	si		12) BONGIOVANNI	FRANCESCO	si	
4) SALEMI	LUIGI		si	13) FILOSA	FRANCESCO	si	
5) TERRANOVA	SEBASTIANO	si		14) NISI	GIUSEPPE	si	
6) GIACCOTTO	SEBASTIANO	si		15) SCAROZZA	LUIGI		si
7) CIAFFAGLIONE	GIUSEPPE	si					
8) SANTACROCE	FELICE	si					
9) BUCELLO		si					

Assegnati n. 15
in carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 11
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Filosa Francesco nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Italia..... la seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: CIAFFAGLIONE - BONGIOVANNI - TERRANOVA.....

IL PRESIDENTE

Esponde essere all'O.D.G. l'argomento relativo all'oggetto e dà lettura di tutte le relazioni unitamente all'Art.28 del Regolamento previsto dalla L.R. n.10/91 ed inserite nel carteggio contenente la proposta di deliberazione.

Preliminarmente alla trattazione dell'argomento scaturisce, su proposta del Consigliere Terranova, un breve dibattito di carattere politico circa le vie che il Movimento Popolare intende intraprendere per il futuro.

Dopo breve discussione, alla quale intervengono il Consigliere Terranova, il Sindaco Mezzio ed il Consigliere Giaccotto, l'Ass. Fucile sintetizza ed illustra l'argomento del presente deliberato.

Interloquisce il Consigliere Giaccotto il quale dopo brevi considerazioni circa il lavoro svolto dall'Assessore Fucile, ritiene essere positivo che l'Amministrazione si doti dei necessari binari per il buon andamento dell'azione amministrativa e che questi binari appaiano conformi alla evoluzione dei tempi. Lamenta pur tuttavia il Consigliere Giaccotto che poco spazio viene dato nel Regolamento alla formazione e poco spazio viene altresì dato all'Istituto dell'affidamento familiare.

Ritiene il Consigliere Giaccotto che occorre promuovere più progettualità di itinerari tendenti a sensibilizzare le agenzie familiari e quanti nel passato hanno avuto esperienza in materia di affidamento familiare.

Dopo breve replica dell'Assessore al ramo e su proposta del Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Sociali Sig.ra Di Pietro Giuseppa.
- VISTO l'Art.28 del Regolamento attuativo della L.R. n.10/91 nel nuovo testo modificato e ritenuto doverlo approvare, testo che si acquisisce in allegato sub "A" a far parte integrale e sostanziale della presente.
- Dato atto del dibattito sviluppatosi.
- VISTE le LL.RR. n.10/91 - 48/91 - n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'Art.53, Comma 1°, L.R. n.142/90 unitamente al visto di legittimità da parte del Segretario Comunale.

CON VOTI unanimi espressi per alzata e seduta dai n.11 Consiglieri presenti e votanti per essersi durante la discussione allontanato il Consigliere Salemi.

D E L I B E R A

- 1) APPROVARE la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Sociali che alla presente si allega modificando conseguentemente il testo dell'Art.28 del Regolamento attuativo della L.R. n.10/91 approvato con delibera Consiliare n.30 del 15/02/93 esecutiva.
- 2) APPROVARE il nuovo testo dell'Art.28 del Regolamento sopracitato così come riformulato dall'Ufficio responsabile che al presente si allega per farne parte indiscutibile ed integrante.-

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI "SUSSIDI FINANZIARI.

La concessione dei sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto:

a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extra-comunitari, tossicodipendenti ecc.);

b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc. ecc.);

c) dei risultati conseguiti.

(Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio Economato, previo parere Assistente Sociale).-

d) Regolamento Tipo dell'organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali D.P.R. n.9 del 28/5/87.

- L.R. n.33 del 23/05/91- (Assistenza economica agli infanti illegittimi riconosciuti dalla sola madre);

- Decreto Ass.to EE.LL. 0412/91 (Ex Enaoli - ANMIL);

- Decreto Ass.to EE.LL. 29/01/92 (nuovi limiti di reddito per i servizi Socio-Assistenziali);

- Circolare Ass.to EE.LL. Gruppo 7° S.S. Prot. n.126 del 30/04/92 (legge 16) delle LL.RR. 87/81 - 16/86 - 33/91 - 22/86 - 27/90 - Assessorato Enti Locali - Circolare n.7 del 14/03/85 protocollo n. 1689 e successive modifiche ed integrazioni e nuove disposizioni nonche' della Legge n. 184 del 1984. L'assistenza economica, ogni forma disovvensione, aiuto economico, contributo, vengono disciplinate secondo le norme e le direttive Regionali di cui alla L.R. 9/5/86 n.22 e successivo Regolamento Tipo D.P.R. 28/05/87 che si considerano integrate con il Regolamento in oggetto ; nello specifico punto d) Art. 28. Le prededde direttive e norme regolamentari prevedono **le seguenti tipologie** di interventi:

A) sussidi ordinari (assistenza continuativa);

- B) sussidi temporanei (assistenza temporanea);
- C) sussidi straordinari (assistenza straordinaria);
- D) altri interventi socio-assistenziali.

A) Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale, maggiorata di quota parte del canone di locazione di un alloggio e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Alla determinazione delle risorse complessive concorrono tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio, come le pensioni di invalidita', e l'indennita' di accompagnamento.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale.

L'assistenza in forma continuativa è concessa ai cittadini residenti da oltre due anni nel Comune e precisamente :

- a) famiglie di detenuti;
- b) famiglie vittime del delitto;
- c) ex detenuti, fino a un massimo di 24 mesi previa verifica del progetto di reinserimento da parte del Serv. Soc.;
- d) famiglie con gravi difficoltà socio-economiche;
- e) anziani indigenti.

Rientrano nell'assistenza continuativa anche gli orfani di lavoratori ed invalidi del lavoro dei soppressi ENAOLI e ANMIL.

B) Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre in presenza di situazioni personali e familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. L'entità del contributo è commisurata alla eccezionalità dell'intervento;

non puo' essere comunque superiore al doppio della quota base del "minimo vitale" ed è finanziata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, **semprechè residenti da oltre due anni nel Comune.**

C) Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tali da richedere un intervento urgente, di entita' rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di sogetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessita' di carattere eccezionale ed anche di natura sanitaria se non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati.

Detto contributo straordinario verra' erogato nella misura di £.500.000 per il capo famiglia più £. 100.000 per ogni componente il nucleo familiare compresi i conviventi.

Il sussidio straordinario per onoranze funebri viene fissato nella misura massima di £. 1.000.000 .

D) Altri interventi socio-assistenziali:

- a) Assistenza infanti illegittimi (vedi delibera o Reg.to).
- b) Assistenza farmaceutica in favore di cittadini indigenti.

La competenza è attribuita al servizio Sociale Comunale;

ai fini del riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento al cosiddetto " Importo minimo vitale " cosi come disciplinato dal Regolamento dei servizi-assistenziali L.R. 22/86 D.P.R. 28/05/1987.

(4)

Gli importi sono periodicamente aggiornati in relazione agli effettivi aumenti della pensione minima INPS.

Sono esclusi dal diritto all'esenzione i cittadini che, pur dichiarando redditi inferiori ai parametri fissati al precedente punto:

- 1) Siano in età lavorativa, iscritti all'Ufficio di Collocamento e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (Es. motivi di salute);
- 2) Esercitano professioni o lavori in proprio (artigiani, commercianti, agricoltori, liberi professionisti, ecc.) ~~quando~~ ~~nessuna~~ ~~che~~ tali attività producono ~~comunque~~ un reddito presuntivo ~~non~~ riconducibile allo stato di indigenza;
- 3) Siano proprietari di altri beni immobili oltre la casa di abitazione;
- 4) Siano proprietari di beni di consumo che inducono ad escludere lo stato di indigenza. Sono altrettanto esclusi dai benefici i religiosi appartenenti ad ordini che gestiscono attività e servizi socio-educativi in ambito Comunale.

I cittadini aventi titolo hanno diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, per la quota fissa per ricetta, per prestazioni specialistiche e per analisi di laboratorio direttamente dipendenti dal servizio Sanitari Nazionale e non comprese nella esenzione per patologia.

L'Assistenza Sanitaria di cui al presente Regolamento è assicurata mediante il rimborso a domanda delle spese sostenute e l'ammissione al beneficio è inteso a tempo determinato; in qualsiasi momento l'Ufficio competente può disporre verifiche ed accertamenti ed eventualmente la revoca dell'assistenza.

c) Soggiorno di vacanze.

Al servizio di soggiorno di vacanze in favore degli anziani, possono partecipare i cittadini aventi 55 (se donne) e 60 anni (se uomini), e dei minori i cittadini dai 6 ai 18 anni. Per tale servizio si utilizzano animatori socio-culturali, (volontari)

infermieri professionali ed eventuale personale ausiliario di assistenza, non necessariamente dipendenti comunali, che cureranno i rapporti con gli anziani, le strutture e l'ambiente.

L'accesso al servizio è gratuito per gli anziani che godono di un reddito non superiore alla fascia esente. I parametri di reddito sono rideterminati annualmente. I servizi possono essere offerti anche agli anziani che superano la fascia esente, previo parziale rimborso del servizio richiesto.

d) Assistenza abitativa.

L'assistenza abitativa prevede l'assegnazione di alloggi in uno gratuito o in locazione con canoni ridotti a favore della terza età, di portatori di handicap, di persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggi ed in chiare difficoltà economiche nel rispetto delle norme previste dalle vigenti Leggi-----

e) Affidamento Familiare e Assistenza agli affidatori.

L'affidamento familiare è disposto con provvedimento della G.M. su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Tale Ufficio potrà tenere, in forma strettamente riservata, un elenco dei nuclei familiari disponibili ad accogliere i minori.

Qualora l'affidamento familiare sia in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile si applicheranno le disposizioni della Legge n.184/83. Il provvedimento con cui si dispone l'affidamento familiare deve obbligatoriamente indicare:

- le motivazioni;
- il periodo di presumibile durata;
- le modalità ed i tempi di esercizio dei poteri dell'affidatario.

Per l'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

Dovrà essere indicato se il minore interessato è stato o meno sentito.

Dovrà comunque essere sentito il minore che ha compiuto il 12° anno di età.

L'affidamento inteso come atto di trasferimento temporaneo sostitutivo di compiti parentali può assumere forme diverse:

- 1) affidamento diurno si tratta di offrire accoglienza ad un bambino nelle ore in cui i genitori contemporaneamente o ciascuno di essi separatamente, siano impegnati in situazioni che determinano la necessita' dell'affidamento per una parte della giornata;
- 2) affidamento per un periodo breve con carattere di provvisorieta', mantenendo costanti i rapporti tra minori e famiglia d'origine, evitando i contrasti affettivi;
- 3) affidamento a tempo prolungato per risolvere situazioni di natura diversa.

La procedura dell'affidamento avviene nel seguente modo:

- provvedimento di affidamento familiare;
- dichiarazione di impegno degli affidatari;
- audizioni del minore ultradodicesimo;
- relazione tecnica del S.S.;
- decreto di esecutivita' da parte della Pretura competente per territorio.

Alla famiglia, alla persona singola, ovvero alla comunita' affidataria può, essere corrisposto mensilmente un contributo economico che non potrà comunque superare il 50% della retta di ricovero in istituto educativo assistenziale. L'importo massimo è corrisposto nei casi in cui sussistono particolari esigenze del minore in affidamento (i primi mesi di vita, salute cagionevole, presenza di handicap).

La relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale che propone l'affidamento familiare deve contenere anche la proposta motivata sulla somma da erogare.

Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, tranne che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale provvede a stipulare polizza assicurativa tramite il quale i minori affidati e gli affidatari

siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

f) Interventi in favore di minori nei rapporti con l'Autorita' Giudiziaria;

g) Interventi e ricovero di persone in condizioni di bisogno.

Il Comune interviene nei casi di necessita' di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno mediante pagamento totale o integrazione delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti e comunita'.

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- 1) i soggetti in stato di bisogno e di abbandono (anziani, disabili fisici e psichici e minori).
- 2) i minori oggetto di provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni.

Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento puo' essere totale o parziale ad integrazione delle accertate possibilita' economiche del soggetto interessato o di coloro che sono obbligati al mantenimento.

L'intervento viene autorizzato dalla G.M. su proposta del S.S. e assume carattere continuativo fino a revoca; e' attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

Per l'accesso gratuito al servizio e per la compartecipazione al costo del servizio si fa riferimento alle direttive dell'Assessorato EE.LL..

sara' altresì esercitata azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge tenuti a prestare gli alimenti (Art. 433 C.C.) secondo le normative vigenti.

3) Ricovero a semi-convitto in istituto educativo-assistenziale

Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente, è previsto il collocamento semi-convittuale presso istituti educativo-assistenziali per il periodo dell'anno scolastico. Le spese di mantenimento sono a carico del Comune.

Potranno essere ammessi a fruire del servizio minori di età compresa tra i sei e diciotto anni. Il servizio sarà erogato in favore dei minori il cui nucleo familiare possiede un reddito non superiore ai limiti previsti dall'Assessorato EE.LL..

Si può prescindere dal reddito solo nei casi di situazioni familiari accertate dal Servizio Sociale che non diano sufficienti garanzie socio-educative per i minori.

h) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione dei servizi ed interventi finalizzati al trattamento al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà.

Interventi, atti a prevenire forme di disagio e di svantaggio sociale, culturale e familiare, in tal senso, si mira al positivo coinvolgimento delle principali agenzie educative (Famiglie, Scuola, gruppi informali ed amicali), per favorire ove è possibile la deistituzionalizzazione del minore.

Gli interventi verranno attivati, in riferimento al progetto educativo elaborato dall'Ufficio del Servizio Sociale, in raccordo con le unità operative pubbliche e private presenti sul territorio che si occupano della problematica minorile.

Le aree di attività privilegiate sono le seguenti:

- sostegno scolastico;
- interventi di socializzazione estiva ed invernale;
- attività sportive ed educative;

- borsa lavoro.

Sono inoltre previsti servizi per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza che richiedono costantemente capacita' di coordinamento interistituzionale e con il Privato Sociale.

Le aree di intervento sono le seguenti:

Prevenzione:

- Animazione socio-culturale
- Azioni di promozione e sensibilizzazione della comunita' territoriale;
- Sviluppo e orientamento verso percorsi professionali.

Reinserimento:

- Orientamento e sostegno verso percorsi lavorativi;
- Attivita' a valenze socio-riabilitativa verso forme di lavoro cooperativistico.

Gli interventi verranno attivati, in riferimento al progetto socio-riabilitativo, elaborato dall'Ufficio di Servizio Sociale in raccordo con le unita' operative pubbliche e private presenti sul territorio.

- 1) Altre forme di assistenza anche integrative, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

BENEFICIARI:

- 1) Giovani fra i 15 e i 30 anni a bassa istruzione. Gli interventi di inserimento devono riguardare innanzitutto il miglioramento del profilo lavorativo. Oltre i Servizi Sociale dovrebbero essere attivamente coinvolte le istituzioni scolastiche; si può anche pensare a forme di coinvolgimento delle imprese, tramite stages tirocini ed altro.
- 2) Adulti disoccupati da lungo periodo che hanno perso ogni forma di sostegno al reddito derivante dal rapporto di lavoro. Gli interventi mirano a consentire l'orientamento rispetto al mercato del lavoro, il recupero di capacita' e/o l'acquisizione di nuove competenze mediante corsi di formazione.

- 3) Persone che per varie circostanze, hanno perso capacita' relazionali di base o sono ai margini della vita sociale (senza casa, alcolisti, ex detenuti, tossicodipendenti abituali ecc.). I progetti di reintegrazioni sociale minima devono permettere sia di vivere un percorso di riconquista di tali capacita', sia di interrompere la spirale della emarginazione. (Si può pensare a "contratti" che a seconda dei casi riguardano, l'entrata in terapia, l'osservanza di norme di igiene, e cosi via. I "contratti" devono essere completati dall'inserimento lavorativo attraverso servizi organizzati da vari soggetti pubblici, privati e del volontariato: ad esempio i lavori socialmente utili).

Inoltre, verranno attuati altre misure complementari: in analogia a quanto avviene per i lavoratori in mobilita' può essere erogato un contributo pari a 12 mensilita' dell'importo base del minimo vitale, a chi assume uno di quei soggetti che si presentano sul mercato di lavoro in condizioni di debolezza.

- 4) Persone che hanno difficolta' nella gestione del quotidiano con grosse implicanze di natura psichiatrica tali da non consentire un sereno ed armonioso sviluppo psico-fisico. In questi casi, riscontrata una cattiva gestione del denaro e solo eccezionalmente fino al superamento del problema contingente, possono essere erogati beni in natura attraverso convenzionamento con negozi alimentari.

In riferimento ai seguenti servizi si rimanda ai regolamenti di ogni specifico comitato di gestione tali da garantire la volontà dei beneficiari di ogni singolo servizio:


- l) centro diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;
- m) comunita' alloggio con albergo case protette per minori, inabili, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- n) centri di accoglienza per ospitalita' diurna o residenziale temporanea, si rimanda ai regolamenti di ogni specifico comitato di

(11)


gestione tali da garantire la volonta' dei beneficiari di ogni singolo servizio.

VEDI
AL
S


Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE ITALIA

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO FILOSA



Il Consigliere Anziano
DOTT. GAETANO ASTUTO



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11/10/1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1); N° 926

- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

= sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

= sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla residenza Comunale, li

L'Addetto: 
FULVIO TREMILÌ SOFIO


IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIUSEPPE ITALIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'Art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20-10-1998

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

- dell'atto (Art. 18, comma 6);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla residenza comunale, li


Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

N° Div.

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del S. U. P.

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art. 80 Ord. EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE